



# COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

[www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(N. 178 DEL 30/09/2021)

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DELL'AREA SPORTIVA DI DONIGALA. INDIRIZZI AL DIRIGENTE

L'anno **2021** il giorno **30** del mese di **settembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **12:15** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
LUTZU ANDREA	Sindaco	Presente
SANNA MASSIMILIANO	Vice Sindaco	Presente
ANGIOI ANGELO	Assessore	Presente
LICHERI GIANFRANCO	Assessore	Presente
MURRU CARMEN	Assessore	Presente
PINNA FRANCESCO ANGELO	Assessore	Presente
SOTGIU MARCELLA	Assessore	Presente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 8

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.



## COMUNE DI ORISTANO

---

### La Giunta comunale

su proposta dell'Assessore allo Sport;

premesso che il Comune di Oristano è proprietario dell'impianto di un'area sportiva polivalente comprendente due campi da tennis e un campo di calcio, ubicata nella frazione di Donigala, come da planimetria allegata;

considerato che questa amministrazione intende perseguire con l'obiettivo di migliorare l'utilizzo degli impianti sportivi, al fine di renderli maggiormente fruibili alla comunità nel pieno svolgimento della funzione del benessere sociale a cui sono deputati, in considerazione del fatto che lo sport rappresenta un diritto civico con una forte valenza inclusiva ed una riconosciuta attitudine sociale, rivolto ad ogni segmento della cittadinanza, sia esso formato da giovani, anziani o persone diversamente abili;

visto il Regolamento Generale d'uso degli impianti sportivi di proprietà Comunale, con il quale vengono definite le finalità (art. 3), il quadro delle competenze (art. 5) e le forme di gestione (art. 8);

considerato che:

- lo scopo esclusivo di questo Ente è quello di valorizzare l'attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà e come momento di aggregazione e divertimento collettivo;
- nel perseguire i propri obiettivi istituzionali intende collaborare con le associazioni sportive del territorio, riconosciute dal CONI e/o affiliate agli enti di promozione sportiva, che siano interessate alla gestione dell'impianto sia per le attività propedeutiche al suo utilizzo sia per lo svolgimento e l'insegnamento dell'attività sportiva, compatibile con la vocazione dell'impianto medesimo, a favore della comunità e quindi aperta a tutte le categorie di fruitori, secondo il disposto dell'art. 90, commi 24 e 25 della Legge 289/2002, così come modificato dal comma 361 della legge di stabilità 2018 e dall'art. 13 del D.L. 87/2018, come convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;

vista la deliberazione dell'ANAC n. 1300 del 14/12/2016 che, intervenendo sull'affidamento degli impianti sportivi da parte degli Enti Pubblici, distingue 2 tipologie: con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice dei contratti D.lgs 50/2016, da affidare nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 164 e seguenti del Codice stesso, con applicazione delle parti I e II del Codice stesso (per quanto compatibili), e privi di rilevanza economica, sottratta dalla disciplina delle concessione di servizi, ricondotta nella categoria degli appalti di servizi, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice degli Appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez IV;

dato atto che la stessa delibera dell'ANAC distinguendo tra: impianti con rilevanza economica con remunerazione della gestione in grado di produrre reddito e impianti privi di rilevanza economica che devono essere sostenuti dall'Ente, stabilisce che in particolare ai fini della definizione della "Rilevanza economica" del servizio sportivo è necessario distinguere tra:

- a) servizi privi di rilevanza economica che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire;
- b) servizi a rilevanza economica che, pur essendo di utilità pubblica, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici;

ritenuto che l'individuazione prevista alla lettera a) di cui al punto che precede sia quella più rappresentativa della realtà locale sull'impianto in oggetto, trattandosi prettamente di un impianto di quartiere non particolarmente complesso da ritenersi di rilevanza economica;

atteso, pertanto, dover fornire indirizzi specifici di carattere generale cui attenersi ai fini dell'affidamento mediante convenzione dell'Area Sportiva in oggetto, attribuendo a terzi la



## COMUNE DI ORISTANO

---

gestione, intendendo per gestione, non solo la diligente messa a servizio dell'impianto agli utenti, ma la più articolata e complessa gestione della pratica sportiva, di modo che il soggetto abbia non solo la cura del bene in senso stretto e della sua fruibilità da parte della cittadinanza, ma anche che si ponga come soggetto attivo nella diffusione, gestione e concreta attuazione delle attività sportive all'interno dello stesso e che garantisca la crescita sportiva della popolazione a partire dai più giovani;

richiamato l'art. 5 del sopracitato regolamento comunale nel quale viene attribuita alla Giunta Municipale la competenza ad individuare per ogni impianto, complesso o gruppo di impianti la forma di gestione ottimale, diretta o delegata, nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamenti pubblici, le linee di indirizzo alle quali attenersi nella predisposizione degli avvisi pubblici;

richiamata la Carta Europea dello Sport del 1992 la quale recita: "lo sport rappresenta qualsiasi forma di attività fisica che attraverso una partecipazione organizzata e non organizzata abbia per obiettivo l'espressione e il miglioramento della condizione fisica o psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali e l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli";

considerato che la Corte Costituzionale con la propria pronuncia n. 57 del 1976 ha sottolineato che "lo sport è un'attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l'incoraggiamento da parte dello Stato"; dato atto che la giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-50/14) ha statuito che è legittimo che le autorità locali attribuiscano la gestione di servizi ad associazioni purché il contesto normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio, nei limiti in cui le convenzioni concluse con le suddette associazioni siano idonee a contribuire alla realizzazione del citato obiettivo e vengano previste adeguate forme di controllo;

ritenuto che il ricorso allo strumento della convenzione nel caso di specie attribuisca, rispetto al contratto di appalto di cui al D.lgs. 50 del 2016, maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, accessibilità, efficienza economica ed adeguatezza, così come ribadito anche dalla stessa ANAC nel punto 20.3 delle linee guida recanti indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali; ritenuto, pertanto, dover assegnare i seguenti indirizzi al Dirigente competente al fine di stabilire che la convenzione debba contemplare i seguenti indirizzi:

- l'area sportiva dovrà essere affidata a Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate secondo le regole previste dal CONI e non potrà essere modificata la specifica destinazione sportiva degli impianti preesistenti;
- assunzione a carico dell'affidatario di tutti i costi di gestione quali utenze, pulizie, manutenzione ordinaria degli spazi concessi, apertura e chiusura struttura, custodia e vigilanza dei locali;
- attività accessorie correlate all'uso dell'impianto da parte dei diversi fruitori al fine di garantire l'equilibrio economico della gestione quali anche l'incasso dei biglietti per gli eventi sportivi organizzati nel corso della stagione sportiva; pubblicità, somministrazione di bevande e/o alimenti all'interno della struttura durante all'espletamento delle attività e per le finalità per le quali la struttura è data in gestione;
- reinvestimento degli utili nel miglioramento della struttura;
- gestione dell'attività sportiva svolta all'interno dell'impianto in aderenza alle regole e alla disciplina del CONI e delle rispettive federazioni;
- disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione stessa, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità dei servizi nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ai fini della gestione dell'impianto;



## COMUNE DI ORISTANO

---

- garantire i principi di accessibilità ed universalità con il coinvolgimento dei giovani del territorio e rafforzando il concetto di “comunità attiva” amplificando il senso di appartenenza alla comunità locale, inteso come radicamento in un determinato spazio di vita fisico, sociale e ambientale dotato di valore e senso civico, contribuendo a superare le diseguaglianze sociali ed economiche, quali principi base fondanti l’ordinamento giuridico dello sport;
- la convenzione dovrà avere una durata minima di anni cinque ma potranno essere previste forme di premialità per le società e associazioni sportive dilettantistiche, che svolgano le attività compatibili con la struttura dell’area e dei relativi impianti preesistenti e in possesso dei requisiti stabiliti dalla citata disposizione di legge e che intendano raggrupparsi per la gestione degli stessi nonché per interventi di valorizzazione e di miglioramento qualitativo del bene in argomento;

acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse Dr.ssa Maria Rimedia Chergia;

dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse, Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

con votazione unanime palese

delibera

1. di dare gli indirizzi al Dirigente per porre in essere gli atti necessari per l’affidamento in convenzione dell’Area Sportiva di Donigala, sulla base dei seguenti criteri generali e attività utili a garantire il funzionamento dell’impianto e più precisamente:
  - l’area dovrà essere affidata a Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate secondo le regole previste dal CONI e non potrà essere modificata la specifica destinazione sportiva degli impianti preesistenti;
  - assunzione a proprio carico di tutti i costi di gestione quali utenze, pulizie, manutenzione ordinaria degli spazi concessi, apertura e chiusura struttura, custodia e vigilanza dei locali;
  - attività accessorie correlate all’uso degli impianti da parte dei diversi fruitori al fine di garantire l’equilibrio economico della gestione quali anche l’incasso dei biglietti per gli eventi sportivi organizzati nel corso della stagione sportiva; pubblicità, somministrazione di bevande e/o alimenti all’interno della struttura durante all’espletamento delle attività e per le finalità per le quali la struttura è data in gestione;
  - reinvestimento degli utili nel miglioramento dell’area e degli impianti di pertinenza;
  - gestione dell’attività sportiva svolta all’interno dell’impianto in aderenza alle regole e alla disciplina del CONI e delle rispettive federazioni;
  - disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione stessa, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
  - forme di verifica delle prestazioni e di controllo della qualità dei servizi nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute ai fini della gestione dell’impianto;
  - garantire i principi di accessibilità ed universalità con il coinvolgimento dei giovani del territorio e rafforzando il concetto di “comunità attiva” amplificando il senso di appartenenza alla comunità locale, inteso come radicamento in un determinato spazio di vita fisico, sociale e ambientale dotato di valore e senso civico, contribuendo a



## COMUNE DI ORISTANO

---

superare le diseguaglianze sociali ed economiche, quali principi base fondanti l'ordinamento giuridico dello sport;

- la convenzione dovrà avere una durata minima di anni cinque e potranno essere previste forme di premialità per le società e associazioni sportive dilettantistiche, che svolgano le medesime attività compatibili con l'impianto e in possesso dei requisiti stabiliti dalla citata disposizione di legge e che intendano raggrupparsi per la gestione dello stesso nonché per interventi di valorizzazione e di miglioramento qualitativo del bene in argomento;
2. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267 stante l'urgenza di procedere nel più breve tempo possibile all'affidamento della gestione dell'impianto in argomento.

Il Sindaco  
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale  
BASOLU GIOVANNI MARIO